

La decisione N. 1496/10 del 20/12/2010 del C.G.A. per la Regione Sicilia sul Ricorso in appello n. 1287/2009

Ai precari niente sconti nei concorsi

Respinto il ricorso di alcuni infermieri precari che non avevano superato le selezioni per l'assunzione

PALERMO - Secondo una recente decisione del Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione Sicilia i precari della PA non sono esenti dalla preselezione dei concorsi pubblici, né hanno diritto alla riserva di posti, al pari dei dipendenti a tempo indeterminato.

Anche se l'amministrazione proroga i brevi contratti in successione senza garantire una stabilizzazione certa, svolgendo la quotidiana attività produttiva dei lavoratori, questi non hanno diritto a "particolari sconti" per l'accesso ai concorsi pubblici.

Questo è quanto si deduce dalla sentenza n. 1496/10 del C.G.A. che ha respinto la richiesta di annullamento per la sentenza n. 1115/08 del TAR di Catania, presentata da alcuni precari della sanità regionale dichiarati non idonei alla preselezione per un concorso pubblico per n. 218 infermieri professionali.

Nel testo della sentenza il giudice ribadisce che: "da un lato il principio fondamentale del rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni rimane quello dell'accesso mediante concorso come previsto dall'art. 97 comma 3 della Costituzione, dall'altro la stabilizzazione del rapporto di lavoro dei cosiddetti precari è

rispondente al principio di buon andamento della PA ma trova immediata smentita nel sopracitato articolo che, invece, individua nel concorso pubblico lo strumento più idoneo a garantire l'imparzialità e l'efficienza della Pubblica Amministrazione". Per tale motivo i precari non possono essere esentati dalle prove di selezione, né tantomeno possono richiedere riserve di posti.

Riepilogando il caso esposto, gli infermieri in questione svolgevano attività lavorativa nell'ambito delle strutture sanitarie con un contratto a tempo determinato, più volte prorogato per brevi periodi ma mai trasformato in certezza per il futuro.

Appena pubblicato il bando, gli infermieri si presentarono per partecipare alla prova di selezione, così come tutti gli altri aspiranti colleghi, sperando di stabilizzare finalmente la propria posizione, purtroppo senza esito.

Essi infatti risultarono non idonei alla prova di selezione ma, facendo riferimento ad una sentenza della Corte di Giustizia Europea e all'accordo quadro approvato dal Consiglio dell'Unione europea, ricorsero in appello, dopo l'esito negativo della sentenza del TAR di Catania, facendo richiesta del parere del C.G.A. e chiedendo l'annullamento del concorso con il risarcimento del danno.

mento del danno.

La direttiva 1999/70 e l'accordo quadro, come previsto dalla Corte CE, enunciano peraltro il principio secondo il quale i contratti di lavoro a tempo determinato non dovrebbero trasformarsi in una successione di contratti di lavoro per brevi periodi ma ne rimandano la gestione normativa agli Stati membri.

La sentenza in oggetto emessa dal C.G.A. ha, dunque, sostanzialmente ricordato la crescente necessità per l'Italia di una normativa interna che consenta di evitare, e soprattutto sanzionare, l'abuso di contratti a tempo determinato in successione.

Il fenomeno del precariato ha annullato il senso e la possibilità di "progettualità" necessaria per lo sviluppo di una società moderna e innovativa capace di accogliere le nuove generazioni.

Valeria Nicolosi

Già il Tar di Ct aveva respinto ma i ricorrenti hanno chiesto al Cga di annullare il concorso